



ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di accesso al contributo			
Riferimento normativo interno	Paragrafo 9 della <i>circolare</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, sulla base dei modelli riportati nell'allegato n. 1, per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera *a*), ovvero nell'allegato n. 2, per i soggetti di cui al paragrafo 5, lettera *b*), alla presente circolare. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L'accesso alla *procedura informatica* prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi* ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata *procedura informatica*.

In fase di compilazione dell'istanza, la *procedura informatica* consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal *Registro delle imprese*.

L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (Pec) attiva. Per le imprese, la registrazione della Pec nel *Registro delle imprese* è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica*.

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



Per i *professionisti* iscritti agli ordini professionali, la Pec deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica";

b) i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;

c) se è destinatario di aiuti richiamati all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2017, n. 175;

d) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;

e) l'importo dell'agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto degli importi previsti, con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione di cui al paragrafo 7, per imposte e contributi previdenziali di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017*, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di *de minimis*;

f) i dati e le informazioni necessarie per constatare l'assenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il dato di cui alla lettera d) non deve essere indicato nell'istanza nei soli casi in cui il soggetto richiedente sia costituito o attivo da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. La data di inizio dell'attività è quella comunicata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 20 maggio 2021 e sino alle ore 12:00 del 16 giugno 2021. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accredito degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 13 maggio 2021 ed entro le ore 10:00 del 8 giugno 2021, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e



dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

2) Tenuta contabilità separata

Riferimento normativo interno	Paragrafo 6.3 della <i>circolare</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del *regolamento 1407/2013* e del *regolamento 1408/2013*.

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così come definiti all'articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti *de minimis* in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella *zona franca urbana* alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i *professionisti*, dalla comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella *zona franca urbana*, sono svolte, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile.

In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del *regolamento 1407/2013*, ovvero dall'articolo 1, comma 3, del *regolamento 1408/2013* in merito all'obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall'ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un "criterio giuridico" idoneo possa essere quello della "contabilità separata", mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell'ambito dell'attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della *zona franca urbana* e, al contempo, eserciti, all'interno della stessa, anche un'attività riconducibile al settore della pesca e dell'acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.



3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario			
Riferimento normativo interno	Paragrafo 14 della <i>circolare</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- *quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno per cento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

4) Facilitazione dei controlli disposti dal <i>Ministero</i>			
Riferimento normativo interno	Articolo 18, comma 1 e articolo 19, comma 1, lettera <i>d</i>) del <i>d.m. 10 aprile 2013</i> , Articolo 71 del DPR n.445/2000		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. Le stesse, procedono ad effettuare le citate verifiche, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

Il soggetto beneficiario, pena la revoca dell'agevolazione concessa, è tenuto a consentire lo svolgimento dei controlli.



5) Comunicazione perdita dei requisiti di mantenimento delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Articolo 18, comma 2 e articolo 19, comma 2 del <i>d.m. 10 aprile 2013</i>		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Pena la revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non deve trasferire l'attività economica al di fuori della *zona franca urbana* prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza;

I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Ministero*, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del *d.m. 10 aprile 2013*. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del citato *d.m. 10 aprile 2013*, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.